FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall' Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni: ""

(456) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa), SIMONA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa • (nota N°. 7733/1123pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con provvedimento del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- i Signori Andrea Toccafondi, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa, e Simona Toccafondi, Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per avere utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Diego Silva Reis per le mensilità di ottobre e novembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società AC Prato Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.
- I Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti della Associazione Calcio Prato Spa hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva con la quale, contestando il deferimento in questione, hanno chiesto il loro proscioglimento.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di infliggere a ciascuno degli stessi la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare e valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato nei confronti dei Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi oltre che della Società AC Prato Spa e che pertanto lo stesso debba essere accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale ai predetti soggetti sono ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince come la Società AC

Prato Spa abbia effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti, seppur solamente sotto il profilo formale e non sostanziale, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF.

In particolare, sul punto, appare assolutamente decisivo sotto il profilo probatorio il report redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire della Deloitte & Touche, dal quale si rileva come la Società deferita, pur avendo utilizzato per i pagamenti in questione il conto corrente dedicato al versamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, sul medesimo conto corrente abbia addebitato assegni circolare in luogo di effettuare il previsto bonifico bancario.

Assolutamente infondata deve pertanto ritenersi la richiesta di proscioglimento avanzata dai deferiti in quanto la norma in questione impone che i pagamenti debbano essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello indicato dai tesserati; non è consentito metodo alternativo ed equipollente.

Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione difensiva secondo la quale il deferimento sarebbe illegittimo in quanto i fatti contestati sarebbero stati già decisi da un precedente C.U. di questa Commissione.

Orbene il C.U. N°. 88 CND (anno 2010/2011) non può ritenersi assorbente delle questioni oggi trattate in quanto lo stesso si riferisce ai pagamenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 mentre nel caso di specie si discute del pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2010; non è ravvisabile pertanto alcuna violazione del principio giuridico del *ne bis in idem*.

Il fatto per cui la disposizione relativa alla emissione degli assegni circolari in questione sia stata sottoscritta dalla Sig.ra Donatella Toccafondi e non dai deferiti Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi non ha alcuna rilevanza in quanto questi ultimi, per le cariche rispettivamente rivestite nell'organigramma sociale della Associazione Calcio Prato Spa, debbono comunque ed assolutamente essere ritenuti responsabili per la condotta della Società medesima.

Alla luce di quanto sopra, pur dovendosi ritenere integrata la violazione, anche se, si ripete, solamente da un punto di vista strettamente formale e non sostanziale, ai fini della determinazione della sanzione da applicare la stessa deve assumere un carattere lieve sia in ragione della modalità attraverso la quale i pagamenti sono stati effettuati (vale a dire mediante l'emissione di assegni circolari tratti comunque sul conto corrente dedicato) che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità degli stessi, contenuta nella complessiva somma di € 2.214,54.

Alla responsabilità dei Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi consegue, ovviamente, quella diretta della Società AC Prato Spa

P.Q.M.

infligge ai Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi oltre che alla Società AC Prato Spa la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

(457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl), ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia

Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SPEZIA CALCIO Srl • (nota N°. 7731/1125pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Il deferimento

Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Volpi Gabriele, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Spezia Calcio Srl, il Sig. Iacopetti Aldo, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Pisano Giovanni per la mensilità di dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti p.t..
- La Società Spezia Calcio Srl, il Sig. Volpi Gabriele ed il Sig. lacopetti Aldo, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC facevano pervenire, in data 1/6/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che:
- il pagamento è stato effettuato a mezzo di assegno circolare tratto sul conto corrente dedicato, garantendo, in tal maniera, la tracciabilità del pagamento;
- si tratta di un unico versamento, effettuato tramite assegno circolare dell'importo di € 1.011,00, somma molto ridotta ed accreditata ad un unico tesserato;
- atteso la esiguità dell'importo si chiede la applicazione della sanzione minima prevista;
- appare non motivata e ingiustamente gravosa la applicazione della sanzione in capo al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore delegato della Società, essendo i due poteri alternativi.

L'atto di difesa conclude con la richiesta di "applicare nella misura minore la sanzione economica nei confronti degli esponenti alla luce dei motivi sopra esposti; applicare tale sanzione alla Società e ad uno dei due rappresentanti incolpati, con l'esclusione dell'altro". Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno per il Sig. Gabriele Volpi, per il Sig. Aldo Iacopetti e per la Società Spezia Calcio Srl.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che i Signori Gabriele Volpi, Aldo Iacopetti, nonché la Società Spezia Calcio Srl, hanno disatteso l'obbligo contenuto all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Sig. Pisano Giovanni per la mensilità di dicembre 2010.

Le norme federali in merito alla rappresentanza delle Società ed alla assoggettabilità dei responsabili della stessa alle sanzioni previste impedisce la applicazione del principio di alternatività della responsabilità tra il Sig. Gabriele Volpi, presidente della Società, ed il Sig. Aldo lacopetti, Amministratore delegato, avendo, entrambi, la rappresentanza legale della Società Spezia Calcio Srl.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento parziale delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo condannare i deferiti come da dispositivo.

II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno ai Sig.ri Gabriele Volpi, Aldo Iacopetti e alla Società Spezia Calcio Srl.

(452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA Srl • (nota N°. 7739/1130pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

II deferimento

Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Zanchi Pierlorenzo, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl e Zanchi Alessandro, Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato bonifici bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010;
- la Società AC Pavia Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna i Signori Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ["pena base per i Sig.ri Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) ciascuno;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Pierlorenzo Zanchi;
- ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Alessandro Zanchi;
- ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per la Società AC Pavia Srl.
 Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(460) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl • (N°. 7725/1122pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con provvedimento del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Germano De Biagi, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl, il Sig. Fabio De Biagi, Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentante pro tempore della Società San Marino Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per avere utilizzato un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di novembre 2010;
- la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha

insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di infliggere a ciascuno degli stessi la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

I motivi della decisione

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare in questione ed in particolare a seguito della valutazione delle prove raccolte e prodotte dalla Procura federale la Commissione non può che rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, andrà accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale ai Signori Germano De Biagi e Fabio De Biagi nonché alla Società San Marino Calcio Srl sono chiaramente provate dalla documentazione versata in atti.

La Società San Marino Calcio Srl, nella circostanza in oggetto, ha senza ombra di dubbio provveduto ad effettuare il pagamento delle ritenute fiscali relative alla mensilità di

novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF.

Sul punto assume efficacia probatoria decisiva il documento redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i controlli in materia, vale a dire della Deloitte & Touche, dal quale si rileva senza ombra di dubbio che la Società deferita, per il versamento delle ritenute fiscali relative alla mensilità di novembre 2010 ha utilizzato modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), punto V), servendosi di un conto corrente diverso da quello che era stato indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

In merito alle sanzioni questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

infligge ai Signori Germano De Biagi e Fabio De Biagi, oltre che alla Società San Marino Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00) ciascuno.

(454) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO NARDECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÁ US FOGGIA Spa • (N°. 7737/1133pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Il deferimento

Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Nardecchia Franco, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società US Foggia Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante p.t..
- La Società US Foggia Spa, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC faceva pervenire, in data 31/5/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che:
- le somme corrisposte non sono da ritenersi emolumenti bensì pagamenti relativi a risoluzioni consensuali del contratto economico intervenute tra la US Foggia e i tre tesserati Cota Giuseppe, Liccardi Domenico e Mattioli Italo.
- l'utilizzo dell'assegno bancario è in ogni caso garanzia della tracciabilità dei pagamenti;
- la esiguità delle somme corrisposte in contanti configura una attenuante costantemente riconosciuta dalla CDN;
- l'importo complessivo (€ 17.000,00), ancorché tracciabile, non costituisce una cifra elevata ed è da ritenersi esiguo rispetto al monte stipendi versati dalla Società.

L'atto di difesa conclude con la richiesta di completo proscioglimento dell'US Foggia Spa dall'addebito contestato. In via subordinata l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di lieve entità secondo l'orientamento della Ecc.ma Commissione.

All'inizio della riunione odierna il Signor Franco Nardecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Franco Nardecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ["pena base per il Sig. Franco Nardecchia, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 30 (trenta);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società US Foggia Spa.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società US Foggia Spa.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che la Società US Foggia Spa ha disatteso l'obbligo contenuto all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario al fine di effettuare i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati Cota Giuseppe, Liccardi Domenico e Mattioli Italo per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dalla stessa Società, poiché le somme di danaro corrisposte ai tesserati a seguito di risoluzione del contratto economico rientrano nella disciplina di cui all'art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF.

L'art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF evidenza, infatti, che tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, debbono essere corrisposti a mezzo di bonifico bancario. Analoghe considerazioni devono essere applicate per la ipotesi dei pagamenti avvenuti a mezzo contanti.

L'accertato compimento degli illeciti comporta tuttavia l'accoglimento parziale delle richieste della Procura federale e la conseguente applicazione delle sanzioni più lievi.

II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) al Signor Franco Nardecchia.

Infligge alla Società US Foggia Spa la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(455) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl • (N°. 7735/1134pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con provvedimento del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- la Signora Valentina Maio, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per avere utilizzato assegno bancario addebitato sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Dell'Agnol Vinicius Fedrigo per la mensilità di novembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di infliggere a ciascuno degli stessi la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare e valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato nei confronti della Signora Valentina Maio e della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e che pertanto lo stesso debba essere accolto. Quanto addebitato dalla Procura federale ai soggetti deferiti è ampiamente provato dalla

documentazione versata in atti dalla quale si evince come la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al proprio tesserato per la mensilità di novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti, sotto il profilo formale, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF.

In particolare, sul punto, appare assolutamente decisivo sotto il profilo probatorio il report redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire

della Deloitte & Touche, dal quale si rileva come la Società deferita, pur avendo utilizzato per il pagamento in questione il conto corrente dedicato al versamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, sul medesimo conto corrente abbia addebitato un assegno bancario in luogo di effettuare il previsto bonifico.

Alla luce di quanto sopra, pur dovendosi ritenere integrata la violazione, anche se, si ripete, solamente da un punto di vista strettamente formale e non sostanziale, ai fini della determinazione della sanzione da applicare la stessa deve assumere un carattere lieve sia in ragione della modalità attraverso la quale il pagamento è stato effettuato (vale a dire mediante l'emissione di assegno bancario tratto comunque sul conto corrente dedicato) che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità del pagamento stesso, contenuta nella complessiva somma di € 1.335,00.

Alla responsabilità della Signora Valentina Maio consegue, ovviamente, quella diretta della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl

P.Q.M.

infligge alla Signora Valentina Maio ed alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

* * * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall' Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Valentino Fedeli, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AlA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl), MARCO LEALI (Direttore Generale con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl • (nota N°. 7741/1128pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

La Procura federale con atto del 19 aprile 2011 ha deferito a questa Commissione disciplinare i Sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, Presidente il primo e Direttore generale con potere di rappresentanza il secondo della Società Feralpisalò Srl, contestando ad entrambi la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 85 lettera C punto IV NOIF per avere utilizzato bonifici bancari addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di ottobre e novembre 2010.

Il Deferimento è stato esteso alla Feralpisalò Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Tale Deferimento aveva tratto le mosse da una nota della CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società di Calcio), datata 15 marzo 2011, con la quale il fatto costituente il presupposto del Deferimento di che trattasi era stato portato a conoscenza della Procura federale.

Avverso siffatto Deferimento insorgono i deferiti con Memoria del 3 giugno 2011, i quali invocano l'errore scusabile che li avrebbe indotti ad effettuare il pagamento nelle forme

descritte nel Deferimento e chiedono il proscioglimento ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione.

Deducono in particolare che la Società, con l'entrata in vigore della nuova disciplina sui conti derivati, aveva in effetto aperto un conto finalizzato ai pagamenti degli emolumenti dei tesserati, che si era affiancato ad altro conto preesistente presso lo stesso istituto di credito intestato ad essa Società, sul quale per mera disattenzione, peraltro imputata alla banca, in data 19 ottobre 2010 era stato effettuato il pagamento dell'emolumento del tesserato.

Deducono altresì che la novità della norma, entrata in vigore il 1° luglio 2010, innovando una prassi consolidata, aveva ingenerato una certa difficoltà di immediata applicazione, ma che tuttavia tanto il termine di pagamento quanto le modalità di pagamento (bonifico bancario) erano stati nel caso in esame perfettamente rispettati.

Alla riunione odierna, nel mentre i deferiti a mezzo del difensore di fiducia hanno insistito nell'accoglimento delle dispiegate difese, la Procura federale ha chiesto la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito.

Il Deferimento è fondato.

Non sembra ravvisarsi nel comportamento dei deferiti la esimente o quanto meno l'attenuante che sono state eccepite.

Valga al riguardo semplicemente osservare che la disciplina introdotta dall'art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF è entrata in vigore il 1° luglio 2010 e che il pagamento in questione è stato effettuato il 19 ottobre successivo, quando cioè il lasso di tempo trascorso avrebbe dovuto permettere il pieno rispetto della norma e la vigilanza sul suo esatto adempimento. Vanno pertanto comminate le sanzioni che conseguono alla accertata violazione, da determinarsi in via equitativa in misura inferiore al chiesto.

P.Q.M.

infligge ai Sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, nelle loro rispettive qualità, nonché alla Società Feralpisalò l'ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta//00) per ogni sanzionato.

(464) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (N°. 7726/1132pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

La CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società di Calcio) con nota del 15 marzo 2011 inviava alla Procura federale una informativa afferente la US Alessandria Calcio 1912 Srl, la quale aveva provveduto a pagare gli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità da ottobre a dicembre 2010, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lettera C punto IV NOIF.

La CO.VI.SO.C., più in particolare, aveva accertato che tali emolumenti erano stati corrisposti a mezzo di assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato in luogo del previsto bonifico bancario, nonché a mezzo di assegni bancari addebitati su di un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato.

La Procura federale, preso atto di quanto sopra ed esaminata la documentazione allegata alla nota CO.VI.SO.C., in data 19 aprile 2011 deferiva a questa Commissione disciplinare

il Sig. Giorgio Veltroni, quale Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della US Alessandria Calcio 1912 Srl e gli contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 85 lettera C punto IV NOIF; deferiva altresì la US Alessandria Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per condotta ascritta al suo Presidente.

Alla riunione odierna innanzi questa Commissione, nel mentre la Procura federale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) tanto per il Veltroni, quanto per la US Alessandria, la Società deferita, comparsa a mezzo dei propri difensori di fiducia, ha respinto l'addebito, motivando che i pagamenti erano stati effettuati con assegni e non con bonifici perché era stata a ciò richiesta dal tesserato, il quale aveva addotto esigenze di carattere familiare, che gli imponevano di ricevere quanto gli era dovuto non con i bonifici.

Il Deferimento è fondato.

Premesso che la normativa NOIF qui richiamata prevede che "gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al campionato" e che il bonifico deve "essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto", appare certo, in quanto documentalmente provato dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i relativi controlli, che la US Alessandria 1912 Srl aveva corrisposto al tesserato dapprima con assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi una quota parte delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre di netti € 2.400,00 e successivamente per lo stesso titolo l'importo netto di € 1.750,00 con assegno bancario addebitato su di un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di quanto sopra descritto.

Con la conseguenza che la US Alessandria 1912 Srl ha violato due volte la norma con altrettante modalità di pagamento difformi dalla norma stessa.

Ragioni di equità, riconducibili al fatto che non sussistono motivi per ritenere che il pagamento non sia stato comunque effettuato nei termini per l'intero importo dovuto e che l'uso degli assegni ne consente comunque la tracciabilità, inducono questa Commissione ad applicare sanzioni inferiori al chiesto.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Giorgio Veltroni nella qualità ed alla US Alessandria Calcio 1912 Srl la ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascuno dei deferiti.

Il Presidente della CDN Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 8 giugno 2011

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete